



# Tribunale Ordinario di Torino

1)

(Parte)QUESTURA DI TORINO  
UFFICIO IMMIGRAZIONE C.I.E. "BRUNELLESCHI"  
TORINO

n. tel: ~~fax~~ 011/5588776

2)

AVV. VEGLIO MAURIZIO  
VIA CAVALLI 28 BIS  
10158 TORINO TO

n. tel: 0115826851

3)

C/O "CIE BRUNELLESCHI"

n. fax: TORINO

fax 011/5588776

n. fax: 1782700950

Sezione VG - Volontaria Giurisdizione - Palagiustizia - Ingresso 10 - P.T. - st. 01160

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Volontaria

Numero di ruolo generale: 4515/2012

Giudice: VITTO SILVIA

Data prossima udienza:

Ore:

### Parti nel procedimento

Ricorrente principale

[Redacted]

AVV. VEGLIO MAURIZIO

Resistente Principale

QUESTURA DI TORINO

Avv.

Oggetto: Ricorso accolto

Testo comunicazione

Vedi allegato

Torino 30/07/2012

IL CANCELLIERE

1

TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE 9° CIVILE

## ORDINANZA

Causa n. 4515/2012

Il Giudice,

- Vista l'istanza di immediata dimissione dal CIE di Torino di [REDACTED] depositata in data 3/7/2012, con la quale viene riferito:

.che in data 25/6/2012 la Prefettura di Milano ha adottato un provvedimento di allontanamento, ex art. 20 d.lgs. 30/2007, a carico della sig.ra [REDACTED] già inadempiente ad un serie di precedenti decreti di allontanamento (emessi in data 20/5/2011, 21/6/2011, 30/7/2011 e 25/11/2011);

.che, nelle ~~no~~re dell'esecuzione immediata dell'allontanamento, la Questura di Milano ha adottato un decreto di trattenimento presso il CIE di Torino ai sensi dell'art. 20, co. 11, d.lgs. 30/087 e 13, co. 5 bis, d.lgs. 286/98;

.che in data 27/6/2012 la Questura di Torino ha trasmesso gli atti al Tribunale di Torino, chiedendo la convalida della misura di trattenimento presso il Cie;

.che in data 28/6/2012 il Tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento della Questura di Milano;

-Rilevato che l'istanza va accolta, considerato:

.che l'art. 20, co. 11, d.lgsl 30/07 prescrive l'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento e richiama la disposizione sulla convalida di cui all'art. 13, co. 5 bis, d.lgs. 286/98 ("Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286");

.che l'art. 13, co. 5 bis, d.lgs. 286/98, disciplina la procedura di convalida dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino extracomunitario, prevedendo il trattenimento dello straniero in attesa della definizione del procedimento di convalida ("Nei casi previsti al

2

comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo");

.che dalla norma predetta (che richiama l'art. 14 d.lgs. 286/98 ai soli fini dell'individuazione del luogo di trattenimento e non richiama l'intero contenuto di esso, che disciplina il trattenimento dello straniero presso il CIE quando l'espulsione non può essere eseguita immediatamente e la relativa convalida e prescrive i tempi massimi di permanenza dello straniero presso il CIE, in attesa dell'esecuzione dell'espulsione) appare emergere che a seguito della convalida giudiziaria il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo e il cittadino comunitario deve essere immediatamente allontanato dal territorio nazionale ad opera della Questura;

.che, allora, il prolungamento del trattenimento presso il CIE del cittadino comunitario, non essendo previsto dalle norme di legge (l'art. 20, co. 11, d.lgs. 30/07 richiama solo l'art. 13, co 5 bis, d.lgs. 286/98 e non anche il successivo art. 14 e l'art. 13 co. 5 bis non richiama l'intero contenuto del successivo art. 14), appare essere illegittimo, considerato anche che le norme in tema di privazione della libertà personale non possono essere interpretate estensivamente;

-Rilevato che il presente ricorso è ammissibile, poiché il trattenimento presso il CIE è illegittimo e la situazione personale della ricorrente non può attendere di essere esaminata in sede di richiesta di proroga del trattenimento, la quale non potrebbe comunque essere concessa;

Y

3

P.Q.M.

- Accertata l'illegittimità della persistenza del trattenimento a carico della sig.ra [redacted] nata in Romania il [redacted]
- Ordina l'immediato rilascio della stessa dal CIE di Torino-Brunelleschi.

Torino, 20/7/2012

Si comunichi

Il Giudice

*Silvia Vite*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 30 LUG. 2012

L'ASSISTENTE CANCELLIERI  
MARTA ROSSETTI

DATO AVVISO IL  
30 LUG. 2012  
# FSEGO  
FAX